

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 12

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2008

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

ONOREVOLI SENATORI. – Nella XIII, XIV e XV legislatura, sia alla Camera che al Senato, furono avanzate varie proposte d'inchiesta tese a far luce sul cosiddetto «allarme uranio». All'epoca il proponente ebbe la possibilità, in qualità di Sottosegretario di Stato alla Difesa di essere il Delegato per la materia dall'allora Ministro Martino. Successivamente nella XV legislatura venne riconosciuta la bontà e la necessità del lavoro svolto dalle precedenti Com-

missioni di inchiesta ed il proponente seguì a far parte della Commissione d'inchiesta in qualità di Vice Presidente. Il mandato conferito alla Commissione d'inchiesta nel corso della XV Legislatura fu ancora più ampio e oltre alla verifica circa l'utilizzo in Italia ed all'estero da parte delle Forze armate Italiane di munizionamento all'uranio impoverito si presero in considerazione anche altri possibili fattori di rischio che potrebbero aver causato le

patologie considerate, come ad esempio gli effetti della dispersione ambientale delle cosiddette «nanoparticelle» di metalli pesanti prodotte dalle esplosioni di ordigni all'uranio impoverito. Inoltre, mentre l'attenzione delle precedenti inchieste si era concentrata esclusivamente sul personale militare, quella svoltasi nel corso della XV legislatura ha allargato il suo spettro di azione anche alle popolazioni civili residenti «nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale».

Occorre poi sottolineare le difficoltà riscontrate dalla Commissione in ordine alla individuazione, in termini scientifici, di un rapporto diretto di causa-effetto (nesso di causalità) tra le patologie e l'esposizione all'uranio impoverito o ad altri fattori di rischio. Sia i consulenti della Commissione che gli altri esperti auditi, infatti, espressero

subito la necessità di disporre di dati più completi ed accurati, oltre che di tempi adeguati per poter ipotizzare conclusioni attendibili e non contestabili.

La Commissione al riguardo promosse un'attività sistematica di raccolta dei dati presso i competenti uffici del Ministero della difesa, ma emerse chiaramente che un'analisi seria e scientificamente rigorosa avrebbe richiesto tempi piuttosto lunghi. Considerata la gravità e la complessità dei problemi oggetto dell'inchiesta e tenuto conto che la fine anticipata della XV legislatura ha impedito la conclusione dei lavori da parte della Commissione, sembra opportuno riproporre l'istituzione della stessa, in particolare per consentire, da un lato, l'approfondimento della anzidetta problematica generale, dall'altro, l'esame di ulteriori profili concernenti talune tematiche specifiche.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) indagare sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

b) indagare in ordine alle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego dello stesso personale militare;

c) indagare in ordine alle modalità della somministrazione dei vaccini allo stesso personale, nonché al monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Se-

nato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo ad esperti ed enti sia privati sia pubblici. Questi ultimi prestano la propria opera in via prioritaria.

Art. 5.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 6.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Art. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

